



COMUNE DI FIESOLE

Città Metropolitana di Firenze
Dipartimento Servizi alla Persona

CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE

Concessione del servizio educativo dei nidi d'infanzia comunali

“E. Balducci” (Compiobbi) e “N.C. Nencioni” (Caldine)

Periodo 1° gennaio 2027 — 31 agosto 2031

Procedura aperta per concessione sotto soglia ai sensi degli artt. 187, 182, 183 e 185 del D.Lgs. 36/2023

Suddivisione in due lotti distinti

Lotto 1 — Nido “E. Balducci” / Lotto 2 — Nido “N.C. Nencioni”

Indice

- Art. 1 — Oggetto della concessione e suddivisione in lotti
- Art. 2 — Riferimenti normativi e regolamentari
- Art. 3 — Durata e continuità del servizio
- Art. 4 — Valore della concessione e quadro economico
- Art. 5 — Caratteristiche dei servizi e capienza dei nidi
- Art. 6 — Obblighi del concessionario
- Art. 7 — Personale: requisiti, organico e clausola sociale
- Art. 8 — Coordinamento pedagogico e tempo non frontale del personale
- Art. 9 — Continuità educativa, partecipazione delle famiglie e ambientamento
- Art. 10 — Servizio di refezione
- Art. 11 — Manutenzione ordinaria, arredi e dotazioni
- Art. 11 bis — Utilizzo degli immobili e canone concessorio
- Art. 12 — Sicurezza sul lavoro e DUVRI
- Art. 13 — Assicurazioni e responsabilità
- Art. 14 — Trattamento dei dati personali
- Art. 15 — Compiti e funzioni del Comune
- Art. 16 — Coordinamento Pedagogico Comunale (CPC), Zonale (CPZ) e sistema integrato 0-6
- Art. 17 — Tariffe, riscossione, integrazioni e rapporti con le famiglie
- Art. 18 — Modalità di pagamento del corrispettivo
- Art. 19 — Variazioni e revisione prezzi
- Art. 20 — Subappalto e divieto di cessione
- Art. 21 — Penali
- Art. 22 — Risoluzione e recesso
- Art. 23 — Garanzia definitiva e cauzioni
- Art. 24 — Stipulazione del contratto e spese contrattuali
- Art. 25 — Riconsegna degli immobili e degli arredi
- Art. 26 — Codice di comportamento e pantouflage
- Art. 27 — Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 28 — Foro competente
- Art. 29 — Rinvio
- Allegato A — Scheda Lotto 1 “E. Balducci” (Compiobbi)
- Allegato B — Scheda Lotto 2 “N.C. Nencioni” (Caldine)
- Allegato C — Disciplinare tecnico del servizio di refezione
- Allegato D — Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)
- Allegato E — Planimetrie
- Allegato F — Elenco del personale uscente

Art. 1 — Oggetto della concessione e suddivisione in lotti

Il presente capitolato disciplina la concessione del servizio educativo dei due nidi d'infanzia comunali del Comune di Fiesole, di cui al sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni (D.Lgs. 65/2017).

Per entrambi i lotti il CPV principale è 85312110-3 — Servizi forniti da centri diurni per bambini, relativo all'assistenza diurna integrata di cura ed educazione della prima infanzia. Il CPV secondario 80110000-8 — Servizi di istruzione prescolastica è richiamato esclusivamente per la componente educativa e pedagogica del servizio di asilo nido. La classificazione rispecchia l'oggetto unitario della concessione e non assimila il nido alla scuola dell'infanzia né ne esclude le finalità educative previste dal D.Lgs. 65/2017.

La concessione è suddivisa in due lotti funzionali distinti, ciascuno aggiudicato separatamente:

- Lotto 1 — Nido d'infanzia “E. Balducci”, sito in via Sambre 2, loc. Compiobbi, Fiesole (FI).
- Lotto 2 — Nido d'infanzia “N.C. Nencioni”, sito in via Faentina 287, loc. Caldine, Fiesole (FI).

Gli operatori economici possono presentare offerta per uno o per entrambi i lotti e possono risultare aggiudicatari di uno, di entrambi o di nessun lotto, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.

Ciascun lotto è autonomo sotto il profilo gestionale, contabile e contrattuale. La gestione di ciascun nido segue il principio dell'autonomia gestionale prevista dall'art. 7 comma 4 del DPGR 41/R 2013.

La concessione comprende, per ciascun lotto:

- la gestione del servizio educativo del nido d'infanzia per le fasce di età 3-12, 12-24, 24-36 mesi, in coerenza con il progetto pedagogico del concessionario e con il regolamento comunale;
- la gestione dei rapporti economici con le famiglie e il Comune, con incasso delle quote familiari e fatturazione dell'integrazione comunale, secondo gli artt. 17 e 18;
- la facoltà di gestire in autonomia eventuali posti riservati al concessionario, alle condizioni di cui all'allegato di lotto;
- il servizio di refezione, con le modalità differenziate per i due nidi previste dall'art. 10 e dall'allegato C;
- la cura ordinaria degli spazi interni ed esterni e la manutenzione ordinaria di cui all'art. 11.

Il concessionario può attivare in autonomia, e senza oneri per il Comune, servizi integrativi e ulteriori (centro gioco, nido estivo, post-nido, sabato al nido, attività con le famiglie) coerenti con il progetto pedagogico, previa intesa con il Comune.

Art. 2 — Riferimenti normativi e regolamentari

Il rapporto contrattuale è regolato, oltre che dalle clausole del presente capitolato e del disciplinare di gara, dalle seguenti fonti:

- D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e relativi allegati, con particolare riguardo al Libro IV per le concessioni;
- D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 65 (sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni);
- Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei” adottate con DM 22 novembre 2021 n. 334;

- Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia adottati con DM 24 febbraio 2022 n. 43;
- L.R. Toscana 26 luglio 2002 n. 32 e s.m.i.;
- DPGR Toscana 30 luglio 2013 n. 41/R e s.m.i., in particolare l'art. 7 comma 4 (autonomia gestionale dei servizi educativi) e l'art. 11 comma 4 (tempo non frontale almeno pari all'8% del monte ore complessivo);
- Regolamento per la disciplina dei servizi educativi del Comune di Fiesole;
- Piano Educativo Comunale vigente;
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Reg. UE 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e codice di comportamento del Comune di Fiesole.

In caso di sopravvenute modifiche normative, il contratto si intende automaticamente adeguato per quanto compatibile.

Art. 3 — Durata e continuità del servizio

La durata base della concessione è di quattro anni e otto mesi, dal 1° gennaio 2027 al 31 agosto 2031. La scadenza coincide con la conclusione dell'anno educativo 2030/2031; l'eventuale proroga tecnica è disciplinata di seguito.

Alla scadenza ordinaria il rapporto cessa di pieno diritto, senza disdetta, salvo l'eventuale proroga tecnica espressamente disposta alle condizioni del disciplinare.

La decorrenza contrattuale è distinta dal calendario di apertura dei nidi. Il subentro è organizzato e verbalizzato con il Comune e il gestore uscente. Per la parte residua dell'anno educativo 2026/2027 si applica il calendario del Piano educativo comunale già approvato; il riferimento annuo di 215 giorni decorre dall'anno educativo 2027/2028 e i giorni effettivi sono stabiliti annualmente secondo l'art. 5.

Il concessionario subentrante garantisce dal 1° gennaio 2027 la prosecuzione della frequenza dei bambini già regolarmente iscritti e frequentanti, sia nei posti comunali sia nei posti gestiti in autonomia, per la parte residua dell'anno educativo 2026/2027, salvo rinuncia della famiglia o altra legittima causa di cessazione. Il mero cambio di gestore non comporta perdita del posto, nuova selezione, ripetizione dell'ambientamento già completato o nuovi oneri di iscrizione. Le priorità dell'art. 17 operano sulle nuove assegnazioni dei posti disponibili, ferma la continuità degli iscritti.

Per i bambini già regolarmente iscritti, comunali e autonomi, sono garantite, per il residuo anno educativo 2026/2027, le medesime collocazioni nel nido e nel gruppo, fasce orarie e tariffe in essere al passaggio, salvo variazioni richieste dalla famiglia o rese necessarie da disposizioni inderogabili e motivate esigenze di tutela del bambino. Per i posti comunali restano applicabili le agevolazioni e gli aggiornamenti individuali previsti dal regime tariffario comunale. Il cambio di gestore non comporta un nuovo onere di iscrizione.

Prima del subentro il concessionario concorda con il Comune un piano di passaggio, coinvolgendo il gestore uscente: ricognizione degli iscritti e delle fasce orarie, continuità dei percorsi educativi, esigenze alimentari e di cura, contatti dei referenti, comunicazione congiunta alle famiglie e verifica degli adempimenti relativi ai contributi. Le informazioni personali sono trasferite tramite canali sicuri, nei limiti necessari e secondo i ruoli e le basi giuridiche dell'art. 14; non sono inserite negli allegati pubblici di gara.

I rapporti privati sono formalizzati con gli atti e le adesioni necessari, senza presumere la cessione automatica dei contratti. La quota di iscrizione già pagata per l'anno educativo è ripartita tra uscente e subentrante in proporzione ai mesi di servizio di rispettiva competenza: la quota spettante al subentrante è pari all'importo versato moltiplicato per i mesi residui di servizio e diviso per i mesi di servizio cui l'iscrizione si riferisce, con pro rata per eventuali frazioni. Il verbale di passaggio ricostruisce per ciascuna posizione quota, periodo, importi e trasferimento; anticipi di rette e depositi seguono analoga ricognizione secondo la loro destinazione. Il subentrante collabora alla regolazione con uscente, Comune e famiglia e riconosce gli importi di competenza senza duplicarne la richiesta alla famiglia, anche in pendenza della regolazione fra gestori. Crediti e debiti pregressi non si trasferiscono automaticamente; eventuali obblighi dell'uscente sono attuati mediante gli accordi e gli strumenti giuridici applicabili.

La scadenza ordinaria è il 31 agosto 2031. È ammessa esclusivamente l'eventuale proroga tecnica per il tempo strettamente necessario al subentro del nuovo affidatario, per un massimo di quattro mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2031, nei casi eccezionali e alle condizioni del paragrafo 4.3 del disciplinare. Sono esclusi rinnovo tacito e prosecuzione automatica.

Alla cessazione effettiva restano gli adempimenti di riconsegna e passaggio degli iscritti e delle informazioni degli artt. 22 e 25. Anche nell'eventuale proroga tecnica sono tutelate collocazioni, fasce orarie, condizioni economiche e somme anticipate dalle famiglie; il successivo passaggio è organizzato senza duplicazioni di oneri.

Art. 4 — Valore della concessione e quadro economico

Il valore della concessione è stimato ai sensi dell'art. 179, commi 1 e 3, del D.Lgs. 36/2023 sul fatturato complessivo del concessionario, IVA esclusa. Per i posti comunali si conteggia una sola volta il corrispettivo pieno, dato dalla quota familiare dovuta e dall'integrazione comunale; per i posti autonomi si considerano le rette a carico delle famiglie. I costi di gestione e il canone concessorio non sono detratti dal fatturato.

Il costo stimato della manodopera è € 379.819,86 annui per il Lotto 1 ed € 431.594,84 per il Lotto 2. Nel periodo ordinario è rispettivamente € 1.760.982,97 ed € 2.001.030,60, rapportando la stima annua alle 51 mensilità di servizio su 11 annue. Gli importi non individuano l'organico dell'offerta; il personale uscente è nell'allegato F.

Metodo di stima. Per ciascun lotto il ricavo annuo è la somma delle rette, calcolate moltiplicando i posti comunali e autonomi per le rispettive tariffe mensili e per 11 mensilità, e dei pasti, calcolati sugli iscritti complessivi per 220 giorni e una frequenza dell'80%. Sono utilizzati i seguenti parametri esclusivamente estimativi, tutti al netto dell'IVA:

Lotto 1 – Balducci: 20 posti comunali alla tariffa piena mensile di € 1.000,00 e 25 autonomi alla media ponderata mensile di circa € 808,28; 45 iscritti complessivi e quota pasto di € 6,00.

Lotto 2 – Nencioni: 28 posti comunali alla tariffa piena mensile di € 1.000,00 e 22 autonomi alla media ponderata mensile di circa € 786,83; 50 iscritti complessivi, già comprensivi della maggiorazione utilizzata, e quota pasto di € 6,00.

Le basi unitarie comunali e la quota pasto sono definite direttamente al netto dell'IVA. Le medie private sono ricavate dalle tariffe ponderate di riferimento, scorporando l'IVA al 5% assunta nella stima e mantenendo la precisione originaria nei calcoli. Il periodo ordinario comprende 51 mensilità di retta:

gennaio–luglio 2027 e quattro anni educativi da settembre 2027 a luglio 2031; agosto non genera rette ordinarie. I ricavi da pasti sono riproporzionati sul medesimo periodo assumendo, ai soli fini estimativi, 220/11 giorni per mensilità. Il valore del periodo ordinario è il ricavo annuo non arrotondato moltiplicato per 51/11. Gli importi finali dei lotti sono arrotondati al centesimo e sommati. L'eventuale prosecuzione tecnica eccezionale dell'art. 3 non è valorizzata preventivamente nel valore stimato della concessione.

I parametri di stima non garantiscono iscrizioni, presenze o incassi e non prescrivono l'organico, i turni o il progetto educativo. Restano le basi unitarie dell'art. 18, le tutele del subentro e il calendario degli artt. 3 e 5. L'organizzazione del servizio è proposta dal concorrente e valutata secondo il disciplinare, nel rispetto dei requisiti minimi di legge e di servizio.

Il quadro economico complessivo è il seguente, distinto per lotto:

Voce	Lotto 1 — Balducci	Lotto 2 — Nencioni
Valore annuo stimato (11 mensilità)	€ 489.796,56	€ 551.211,75
Valore stimato della concessione, periodo ordinario 01/01/2027–31/08/2031, IVA esclusa	€ 2.270.874,95	€ 2.555.618,10
Manodopera periodo base (stima art. 41 c. 14 D.Lgs. 36/2023)	€ 1.760.982,97	€ 2.001.030,60

Il valore stimato della concessione per i due lotti nel periodo ordinario è € 4.826.493,05, IVA esclusa: € 2.270.874,95 per il Lotto 1 ed € 2.555.618,10 per il Lotto 2. Non comprende l'eventuale prosecuzione tecnica eccezionale di cui all'art. 3, che non costituisce un'opzione contrattuale programmata. Il valore è inferiore alla soglia delle concessioni 2026/2027 di € 5.404.000. Si applica l'art. 187 del Codice, mantenendo la procedura aperta secondo il disciplinare.

Gli oneri della sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, sono indicati nel DUVRI e nel disciplinare per ciascun lotto. Gli oneri aziendali della sicurezza propri del concessionario sono indicati separatamente in offerta ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice.

Il ribasso percentuale unico espresso per ciascun lotto si applica ai soli corrispettivi unitari dell'art. 18 e delle schede A e B: € 1.000,00 al mese per posto comunale effettivamente occupato, in tutte le fasce orarie, ed € 6,00 per pasto, IVA esclusa. Non riduce le tariffe dei posti gestiti in autonomia. Qualora START esponga un importo complessivo ottenuto applicando la percentuale al valore stimato dell'intero lotto, tale importo ha funzione convenzionale di confronto delle offerte: non misura i ricavi del PEF e non è un corrispettivo garantito dal Comune. Le modalità telematiche e il punteggio seguono il disciplinare.

Ciascun concorrente presenta il proprio PEF e la relazione illustrativa per lotto secondo il disciplinare, coerenti con l'organizzazione offerta e gli obblighi contrattuali. Il PEF riguarda il solo periodo ordinario dal 1° gennaio 2027 al 31 agosto 2031, che deve risultare autonomamente sostenibile. Il ribasso è applicato alle basi unitarie dell'art. 18; le rette dei posti autonomi sono stimate secondo le ipotesi motivate del concorrente. L'eventuale prosecuzione tecnica eccezionale non è assunta per sostenere l'equilibrio del periodo ordinario.

Le basi di gara e i valori degli allegati A e B sono espressi al netto dell'IVA. Il 5% è l'aliquota assunta per ricavare gli imponibili delle tariffe private utilizzate nella stima, nei casi previsti dal DPR 633/1972, Tabella A, Parte II-bis, n. 1. L'IVA effettivamente applicata in fatturazione segue il regime fiscale

dell'aggiudicatario, senza modificare i corrispettivi netti offerti. Ciascun concorrente ne tiene conto nel PEF e nella relazione illustrativa di cui al paragrafo «Offerta economica» del disciplinare.

Art. 5 — Caratteristiche dei servizi e capienza dei nidi

I posti indicati nelle schede degli allegati A e B costituiscono il riferimento della concessione: 20 comunali e 25 autonomi a Compiobbi, 28 comunali e 22 autonomi a Caldine. L'attuazione è raccordata alla programmazione comunale e tutela gli iscritti al subentro ai sensi dell'art. 3. La programmazione annuale può modificarne numero e ripartizione secondo l'art. 19, nel rispetto della ricettività consentita e dei requisiti delle sedi.

5.1 Lotto 1 — Nido “E. Balducci” (Compiobbi)

- Per Compiobbi la ricettività di base è di 38 posti. Il riferimento della concessione è fino a 45 iscritti complessivi, di cui 20 posti comunali e 25 gestiti in autonomia, entro la maggiorazione massima dell'art. 25, commi 3 e 4, del DPGR 41/R/2013 e nel rispetto dei titoli e delle condizioni della sede. La maggiorazione riguarda gli iscritti e non modifica automaticamente le condizioni strutturali e organizzative. Restano la programmazione annuale, le priorità dell'art. 19, le tutele del subentro dell'art. 3 e i rapporti educatori/bambini dell'art. 27 del regolamento regionale. Fasce d'età: 3–12, 12–24 e 24–36 mesi. Età di accesso: 3–36 mesi.
- Sede: via Sambre 2, loc. Compiobbi (Fiesole). Immobile di proprietà comunale.
- Apertura ordinaria settembre–luglio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 17:30. Dall'anno educativo 2027/2028 il riferimento annuo è di 215 giorni di apertura; i giorni effettivi di servizio e le chiusure sono stabiliti con l'approvazione del Piano educativo comunale annuale. Per la parte residua dell'anno educativo 2026/2027 resta fermo il calendario già approvato, senza rideterminazione dei giorni al subentro del 1° gennaio 2027.
- Le festività nazionali e le ulteriori chiusure, comprese quelle nei periodi natalizio e pasquale, la vigilia di Natale, la festività patronale e gli eventuali ponti, sono recepite nel calendario del Piano educativo annuale. Le aperture aggiuntive dei posti autonomi seguono la disciplina del presente articolo.
- Distinzione tra posti riservati alla graduatoria comunale e posti gestiti in autonomia dal concessionario, secondo quanto specificato nell'allegato A.

5.2 Lotto 2 — Nido “N.C. Nencioni” (Caldine)

- Per Caldine la ricettività di base resta di 45 posti. Il riferimento della concessione è fino a 50 iscritti complessivi, di cui 28 posti comunali e 22 gestiti in autonomia. I 50 posti comprendono già la maggiorazione utilizzata entro il limite dell'art. 25, commi 3 e 4, del DPGR 41/R/2013: non vi si applica un ulteriore 20%. Restano i titoli e le condizioni della sede, la programmazione annuale, le priorità dell'art. 19, le tutele del subentro dell'art. 3 e i rapporti educatori/bambini dell'art. 27 del regolamento regionale. Fasce d'età: 3–12, 12–24 e 24–36 mesi. Età di accesso: 3–36 mesi.
- Sede: via Faentina 287, loc. Caldine, Fiesole. Immobile di proprietà comunale.
- Apertura ordinaria settembre–luglio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 17:30. Dall'anno educativo 2027/2028 il riferimento annuo è di 215 giorni di apertura; i giorni effettivi di servizio e le chiusure sono stabiliti con l'approvazione del Piano educativo comunale annuale.

Per la parte residua dell'anno educativo 2026/2027 resta fermo il calendario già approvato, senza rideterminazione dei giorni al subentro del 1° gennaio 2027.

- Le festività nazionali e le ulteriori chiusure, comprese quelle nei periodi natalizio e pasquale, la vigilia di Natale, la festività patronale e gli eventuali ponti, sono recepite nel calendario del Piano educativo annuale. Le aperture aggiuntive dei posti autonomi seguono la disciplina del presente articolo.
- Distinzione tra posti riservati alla graduatoria comunale e posti gestiti in autonomia dal concessionario, secondo quanto specificato nell'allegato B.

Per i posti gestiti in autonomia il concessionario può prevedere aperture ulteriori rispetto al calendario comunale, comunicandole preventivamente al Comune e alle famiglie e coordinando l'uso dei locali e le attività interferenti. Restano obbligatori i requisiti autorizzativi, i rapporti numerici, la copertura del personale, la refezione ove prevista e le misure di sicurezza. Tali aperture sono organizzate a cura e rischio del concessionario e non comportano oneri ulteriori per il Comune, salvo distinto atto espresso nei limiti di legge.

Art. 6 — Obblighi del concessionario

Il concessionario deve, in ciascun lotto aggiudicato:

- produrre, attuare e aggiornare il progetto pedagogico e il progetto educativo e la carta dei servizi secondo i successivi paragrafi, in coerenza con l'offerta aggiudicata, le Linee pedagogiche per il sistema integrato 0-6 (DM 334/2021) e gli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia (DM 43/2022);
- rispettare l'autonomia gestionale prevista dall'art. 7 comma 4 del DPGR 41/R 2013;
- garantire un organico congruo per qualifiche, numero e continuità, nel rispetto dei rapporti numerici educatore/bambini di cui all'art. 27 comma 1 del DPGR 41/R 2013 (un educatore ogni sei bambini per la fascia d'età 3-12 mesi; un educatore ogni sette bambini per la fascia 12-24 mesi; un educatore ogni dieci bambini per la fascia 24-36 mesi). L'adequatezza numerica del personale ausiliario è stabilita dal Comune sulla base dei criteri definiti dalla Conferenza Zonale, ai sensi dell'art. 27 comma 3 del DPGR 41/R 2013;
- per il personale ausiliario si applicano i criteri dell'art. 11 bis del Regolamento zonale: rapporto massimo di un ausiliario ogni venticinque bambini, presenza minima giornaliera di tre ore e compresenza delle diverse funzioni al momento del pasto, fatte salve le condizioni e le disposizioni transitorie sulle organizzazioni già autorizzate previste dal medesimo articolo;
- comunicare al Comune nominativi, qualifiche, attestati e variazioni del personale impiegato all'inizio di ogni anno educativo e ad ogni successiva modifica;
- nominare per ciascun nido un coordinatore tecnico-organizzativo, referente unico per i Servizi Educativi del Comune, reperibile telefonicamente durante l'orario di apertura;
- nominare un coordinatore pedagogico in possesso dei titoli previsti dalla normativa regionale, disponibile a partecipare al Coordinamento Pedagogico Zonale (CPZ) della zona educativa Fiorentina Nord-Ovest quando previsto e/o convocato dal CPZ;
- predisporre il documento di programmazione annuale prima dell'inizio dell'anno educativo e presentarlo alle famiglie;

- aggiornare il progetto educativo prima dell'inizio di ciascun anno educativo e consegnarlo agli uffici comunali competenti e al coordinamento pedagogico comunale, fermo l'obbligo di consegna prima del subentro per il residuo anno educativo 2026/2027;
- trasmettere al Comune due relazioni annuali, una a febbraio e una a luglio, sull'andamento del servizio e sull'attuazione del progetto pedagogico;
- predisporre o aggiornare la carta dei servizi del nido, concordandolo con i Servizi Educativi del Comune;
- garantire lo scambio informativo con le famiglie, gli organismi di partecipazione e il Comune;
- alimentare il Sistema Informativo Regionale per l'Infanzia (SIRIA) della Regione Toscana, fornendo dati completi e tempestivi;
- riconsegnare a fine concessione gli immobili, gli arredi e le attrezzature secondo l'art. 25;
- comunicare alle famiglie ogni evento incidente sull'erogazione del servizio almeno cinque giorni prima, salvo eventi non prevedibili;
- partecipare alle riunioni organizzative e ai momenti di formazione di zona educativa promossi dal Comune e dalla Conferenza Zonale;
- rendere conto annualmente, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, dell'andamento gestionale ed economico del servizio.

Prima dell'avvio il concessionario produce e consegna al Comune, per ciascun nido, il progetto pedagogico, il progetto educativo e la carta dei servizi, coerenti con l'offerta aggiudicata, il DPGR Toscana 41/R/2013, i regolamenti comunali e zonali e il Piano educativo comunale. Per il subentro del gennaio 2027 tali documenti disciplinano la continuità per il residuo anno educativo, nel rispetto dell'art. 3. Il progetto pedagogico e la carta dei servizi sono aggiornati al mutare dell'organizzazione e delle disposizioni applicabili; il progetto educativo e la programmazione sono aggiornati prima dell'avvio di ciascun anno educativo. I documenti sono resi accessibili alle famiglie.

Il concessionario verifica con il Comune, prima dell'avvio, i titoli necessari all'esercizio e all'accreditamento del servizio e cura, per quanto di propria competenza, le istanze di rilascio mancanti, il subentro o la voltura, le comunicazioni di variazione e i rinnovi, mantenendo i requisiti per tutta la concessione. Per i servizi a titolarità pubblica resta fermo il regime e il procedimento previsti dalla normativa regionale; il concessionario fornisce al Comune la documentazione e compie gli adempimenti gestionali necessari, senza trasferire a proprio carico quelli propri dell'Ente titolare o proprietario. L'attività è avviata e proseguita solo in presenza dei titoli o delle condizioni di efficacia richiesti dalla normativa; la mera presentazione di una domanda non è equiparata all'ottenimento del titolo.

Il concessionario è tenuto ad aderire alle misure pubbliche disponibili e pertinenti per il sostegno alla frequenza e alla qualità dei nidi, incluse Nidi Gratis, Nidi di Qualità e buoni servizio, quando sussistano i requisiti del servizio e del soggetto attuatore. A tal fine presenta nei termini le istanze di propria competenza, sottoscrive con Comune e Regione, secondo le rispettive procedure, le convenzioni, gli atti di impegno e gli accordi richiesti e mantiene l'accreditamento necessario. Per le misure rivolte al Comune, collabora alla candidatura dell'Ente e all'attuazione degli interventi finanziati. Non può rinunciare unilateralmente a un'adesione ammissibile: segnala tempestivamente al Comune eventuali impedimenti oggettivi.

Il gestore informa e assiste tutte le famiglie nelle procedure di accesso ai benefici, applica sconti e limiti tariffari previsti, tiene le registrazioni, trasmette dati e rendiconti e assicura i controlli. Al subentro cura con il Comune gli aggiornamenti necessari a preservare, nei limiti dei bandi, le agevolazioni già

riconosciute. L'adesione non garantisce l'ammissione al finanziamento; contributi, quote familiari e integrazioni comunali sono contabilizzati secondo la relativa destinazione, evitando duplicazioni del medesimo corrispettivo o della medesima spesa.

Art. 7 — Personale: requisiti, organico e clausola sociale

Il personale impiegato deve essere idoneo dal punto di vista fisico, professionale e relazionale, e in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e dal DPGR 41/R 2013.

Ai sensi del medesimo regolamento regionale, costituisce requisito per l'esercizio della funzione di educatore e di operatore ausiliario il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta riabilitazione.

Per l'accesso a professioni che comportano contatti diretti e regolari con minori il concessionario deve acquisire il certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 25 bis DPR 313/2002.

Per ciascun nido il concessionario deve garantire, ogni giorno e per tutto l'orario di apertura, la presenza di figure formate al primo soccorso, all'antincendio e all'HACCP secondo la normativa vigente.

Il Comune può, in qualsiasi momento, richiedere la sostituzione del personale che risulti inadeguato sul piano professionale o relazionale. La sostituzione deve avvenire entro 10 giorni dalla comunicazione.

Ai sensi dell'art. 57 e dell'art. 102 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023, è applicata la clausola sociale: l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già impiegato dall'operatore economico uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, fatta salva l'armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative del nuovo contratto.

L'elenco del personale uscente, distinto per lotto e privo di identificativi diretti, è contenuto nello specifico allegato F al capitolato, cui si rinvia per la predisposizione del progetto di riassorbimento; esso non è riprodotto nel presente documento.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro individuato dall'Ente concedente per il personale impiegato in via prevalente in ciascun lotto è il CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (CCNL Cooperative Sociali), codice CNEL T151, unitamente alla contrattazione territoriale applicabile, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.01. La scelta è riferita alle attività integrate di cura, assistenza ed educazione dei bambini da tre a trentasei mesi previste dal servizio di nido, preservandone la qualificazione educativa e pedagogica nel sistema integrato 0-6 di cui al D.Lgs. 65/2017.

Gli operatori economici possono indicare un diverso CCNL del settore socio-sanitario, assistenziale ed educativo, stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito sia coerente con le attività effettivamente svolte, purché garantisca tutele economiche e normative equivalenti a quelle del CCNL di riferimento. Prima dell'aggiudicazione il RUP verifica la dichiarazione di equivalenza ai sensi dell'art. 11, comma 4, e dell'Allegato I.01 del Codice. Il confronto riguarda le previsioni del contratto collettivo applicato e non può fondarsi su impegni individuali, unilaterali o revocabili dell'operatore. Resta ferma la facoltà prevista dall'art. 11, comma 4, di impegnarsi ad applicare il CCNL di riferimento per tutta la durata del contratto. Le medesime tutele sono garantite ai lavoratori in subappalto.

Art. 8 — Coordinamento pedagogico e tempo non frontale del personale

Per ciascun nido il concessionario garantisce un coordinatore pedagogico in possesso dei requisiti di cui al DPGR 41/R 2013 e alle Linee pedagogiche per il sistema integrato 0-6 (DM 334/2021).

Il coordinatore pedagogico:

- concorda a inizio anno educativo, con il coordinamento pedagogico comunale, il calendario con i principali appuntamenti rivolti alle famiglie e le riunioni collettive del gruppo di lavoro;
- partecipa al Coordinamento Pedagogico Zonale (CPZ) della zona educativa di riferimento e ai tavoli tecnici comunali e zonali quando previsto e/o convocato dal CPZ;
- garantisce la coerenza tra progetto pedagogico, progetto educativo e prassi quotidiana del nido;
- supporta il personale nelle fasi di osservazione, programmazione, documentazione, ambientamento e continuità;
- cura la continuità con la scuola dell'infanzia in ottica 0-6 in raccordo con il coordinamento pedagogico comunale;
- promuove il piano di formazione degli operatori, in accordo con il coordinamento pedagogico comunale, e ne monitora l'attuazione.

Il coordinamento pedagogico e gestionale del servizio si occupa di organizzare e monitorare il tempo di lavoro frontale e non frontale del personale del servizio: il tempo di lavoro frontale deve garantire sempre il rispetto del rapporto numerico educatori-bambini previsto dal DPGR 41/R 2013 e ausiliari-bambini previsto dal regolamento zonale.

Il monte ore annuo del personale educativo destinato al tempo non frontale (programmazione, osservazione, documentazione, formazione, riunioni, incontri con le famiglie, supervisione) deve risultare almeno pari all'8% del monte ore complessivo, ai sensi dell'art. 11 comma 4 del DPGR 41/R 2013.

Il monte ore annuo del personale ausiliario destinato al tempo non frontale (programmazione, partecipazione delle famiglie, formazione) deve risultare almeno pari al 3% del complessivo tempo di lavoro individuale, ai sensi dell'art. 11 comma 4 bis del DPGR 41/R 2013, comma introdotto dal DPGR 39/R 2023.

Il coordinatore pedagogico frequenta annualmente percorsi di formazione inerenti alle materie pedagogiche, gestionali e organizzative per almeno quindici ore annue, ai sensi dell'art. 12 comma 2 bis del DPGR 41/R 2013.

Art. 9 — Continuità educativa, partecipazione delle famiglie e ambientamento

Il concessionario garantisce la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio attraverso colloqui individuali, riunioni di sezione, assemblee, organismi partecipativi e momenti di documentazione condivisa.

La fase di ambientamento è oggetto di progettazione esplicita all'interno del progetto educativo. Il progetto deve garantire il rispetto dei tempi individuali di ciascun bambino, la centralità dei bisogni dei bambini e il coinvolgimento partecipativo delle famiglie, in coerenza con gli indirizzi del coordinamento pedagogico comunale ai sensi del DPGR 41/R 2013, con le Linee pedagogiche per il sistema integrato 0-6 (DM 334/2021) e con gli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia (DM 43/2022). La declinazione metodologica e organizzativa dell'ambientamento è rimessa all'autonomia progettuale del

concessionario, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del DPGR 41/R 2013, ed è valutata in sede di offerta tecnica secondo i criteri del disciplinare di gara.

Il concessionario garantisce la continuità educativa con la scuola dell'infanzia del territorio in ottica 0-6, in coerenza con il sistema integrato e con la programmazione zonale.

Sono parte integrante del servizio le attività di documentazione educativa condivise con le famiglie e con il Comune.

Art. 10 — Servizio di refezione

Il servizio di refezione costituisce parte integrante della concessione ed è disciplinato dall'allegato C.

Per il Lotto 1 — Nido “E. Balducci” (Compiobbi), il servizio è svolto mediante cucina interna presente presso la struttura.

Per il Lotto 2 – Nido “N.C. Nencioni” (Caldine), la struttura non dispone di cucina attrezzata per la preparazione completa dei pasti destinati ai bambini dai 12 mesi in avanti. Il concessionario garantisce l'approvvigionamento esterno dei pasti, direttamente o tramite terzi nel rispetto del disciplinare di gara e delle disposizioni applicabili del D.Lgs. 36/2023, con trasporto e distribuzione secondo l'allegato C.

Per i bambini di età inferiore a dodici mesi si applicano gli artt. 14 e 22 del D.P.G.R. Toscana 41/R/2013 e l'art. 23 del Regolamento zonale. A Caldine le preparazioni interne nello spazio di sporzionamento sono subordinate alle dotazioni, all'idoneità igienico-sanitaria e ai requisiti del personale specificati nell'allegato C; tali condizioni devono essere verificate prima dell'avvio.

Derrate e servizio rispettano i minimi CAM del D.M. 10 marzo 2020, n. 65, quantificati nell'allegato C, nonché gli impegni migliorativi dell'offerta; questi costituiscono il parametro contrattuale di qualità, senza rinvii a livelli non quantificati di altre sedi. Sono ammessi prodotti equivalenti, senza vincoli di provenienza esclusiva.

È ammessa e assicurata, su richiesta della famiglia, la somministrazione del latte materno secondo la D.G.R. Toscana 115/2025 e le procedure dell'allegato C. Per i bambini di 3–6 mesi e per le esigenze individuali si segue il piano alimentare concordato con la famiglia e le indicazioni sanitarie pertinenti; non si estende automaticamente il menu 6–12 mesi.

Il concessionario garantisce diete speciali e assicura procedure HACCP, gestione degli allergeni, formazione e qualifiche degli addetti e registrazioni sanitarie e ulteriori titoli richiesti per le attività effettivamente svolte, secondo l'allegato C.

Sono compresi tra gli oneri del servizio: derrate, trasporto pasti, materiali di consumo, manutenzione delle attrezzature, vestiario e DPI del personale addetto alla refezione.

Art. 11 — Manutenzione ordinaria, arredi e dotazioni

È a carico del concessionario la manutenzione ordinaria di immobile, impianti, arredi, attrezzature, aree esterne e dotazioni didattiche, secondo il piano di manutenzione presentato in offerta. Sono in particolare di sua competenza:

- piccola manutenzione di idraulica, elettricità ordinaria, serramenti, intonaci, tinteggiature interne;
- manutenzione e cura del giardino, dei giochi esterni e degli arredi di sezione;
- controllo periodico delle attrezzature di cucina e dei dispositivi antincendio non soggetti ad obbligo di manutenzione specialistica;

- pulizie ordinarie e straordinarie programmate, nonché riordino, sanificazione e disinfezione secondo i protocolli vigenti.

È a carico del Comune la manutenzione straordinaria, salvo che si tratti di danni dovuti a colpa o negligenza del concessionario, dei suoi dipendenti o degli utenti del servizio.

Il concessionario è custode dei beni mobili e immobili comunali, secondo gli artt. 1576 e 1609 del codice civile, e ne risponde a fine concessione.

Art. 11bis — Utilizzo degli immobili e canone concessorio

Gli immobili comunali destinati ai servizi educativi sono concessi in uso per la durata contrattuale, con arredi, attrezzature e dotazioni comunali messi a disposizione per l'esecuzione del servizio. Si rinvia alle planimetrie dell'allegato E. In occasione del sopralluogo obbligatorio, il concorrente prende visione della consistenza e dello stato apparente di conservazione dei beni, tenendone conto nella formulazione dell'offerta. Il Comune rende accessibili i beni e segnala eventuali indisponibilità, esclusioni o difetti conosciuti. Le informazioni rilevanti ai fini dell'offerta sono rese disponibili a tutti i concorrenti tramite i chiarimenti su START prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Prima dell'avvio del servizio, Comune e concessionario redigono in contraddittorio il verbale di consegna, comprensivo della ricognizione analitica degli arredi, delle attrezzature e delle dotazioni comunali, distinti per sede, e del relativo stato di conservazione, da utilizzare anche per la riconsegna finale. Il verbale non può introdurre oneri o limitazioni non conoscibili in gara che alterino le condizioni dell'offerta. Restano ferme le competenze manutentive dell'art. 11, le tutele per vizi non conoscibili con l'ordinaria diligenza e la tutela dell'art. 19 per l'indisponibilità non imputabile al concessionario.

Il concessionario utilizza gli immobili esclusivamente per le finalità educative e per le attività compatibili con il presente capitolato, nel rispetto della normativa vigente, delle autorizzazioni al funzionamento e delle disposizioni impartite dal Comune.

Nell'ambito dell'autonomia gestionale prevista dal presente capitolato e dal DPGR 41/R 2013, il concessionario può utilizzare la struttura anche per l'attivazione di posti gestiti in autonomia e di servizi integrativi compatibili con la destinazione educativa dei locali, assumendone integralmente il relativo rischio operativo ed economico.

Per l'utilizzo degli immobili comunali il concessionario corrisponde al Comune un canone annuo concessorio pari ad euro 1.500,00 oltre IVA, ove dovuta, per ciascun lotto aggiudicato. Per le frazioni di anno, compresa l'eventuale proroga tecnica, il canone è dovuto pro rata temporis.

Il canone è determinato in misura inferiore rispetto al valore locativo teorico degli immobili, tenuto conto:

- della finalità pubblica del servizio;
- dei vincoli organizzativi e gestionali derivanti dal presente capitolato;
- degli obblighi di servizio pubblico gravanti sul concessionario;
- della compartecipazione economica richiesta al concessionario nella gestione del rischio operativo;
- dell'esigenza di garantire la sostenibilità economico-finanziaria della concessione e la calmierazione delle rette applicate alle famiglie.

Restano a carico del concessionario tutti gli oneri connessi all'utilizzo degli immobili, secondo quanto previsto dal presente capitolato.

Art. 12 — Sicurezza sul lavoro e DUVRI

Il concessionario adotta le misure previste dal D.Lgs. 81/2008, elabora il proprio Documento di valutazione dei rischi, nomina il RSPP e, nei casi previsti, il medico competente, designa gli addetti alle emergenze e assicura il rispetto delle disposizioni sulla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza. Il RLS è eletto o designato secondo le modalità previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il DUVRI disciplina gli scenari e le misure di coordinamento per via Sambre 2 e via Faentina 287. La stima progettuale è di € 0,00 di costi aggiuntivi da interferenze per ciascun lotto, sul presupposto della separazione temporale delle attività incompatibili e dell'impiego delle dotazioni ordinarie già comprese nel servizio. Prima dell'avvio si integrano nominativi, organizzazione dell'aggiudicatario e verbale di coordinamento.

Il concessionario garantisce la formazione obbligatoria continua del personale, comprese le aree antincendio, primo soccorso, HACCP e ulteriori indicate dalla normativa vigente.

Art. 13 — Assicurazioni e responsabilità

Prima della stipulazione del contratto, e per ciascun lotto aggiudicato, il concessionario presenta polizza RCT/RCO con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 per anno, comprensivo della responsabilità per danni a persone, cose, terzi e prestatori d'opera.

Il concessionario risponde della gestione del servizio e dei fatti a lui imputabili secondo la normativa vigente. Restano ferme le responsabilità proprie del Comune quale Ente concedente e proprietario e la ripartizione degli obblighi degli artt. 11, 11bis e 19; la presente clausola non esonera il Comune dalle conseguenze di propri inadempimenti.

Art. 14 — Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal Reg. UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Per i trattamenti svolti per conto del Comune, il concessionario è nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con apposito atto contrattuale che individua finalità, base giuridica, categorie di interessati, dati trattati, misure di sicurezza, durata e obblighi connessi al data breach.

Per i trattamenti svolti in autonomia (es. posti in autonomia gestionale, contrattualistica diretta con le famiglie) il concessionario opera quale autonomo titolare.

Il concessionario garantisce l'aggiornamento e la tenuta del registro dei trattamenti, la formazione del personale e l'applicazione di misure tecniche e organizzative adeguate.

Art. 15 — Compiti e funzioni del Comune

Sono di competenza del Comune:

- la determinazione delle tariffe a carico delle famiglie per i posti convenzionati e l'attribuzione delle agevolazioni in base all'ISEE;
- la formazione delle graduatorie di accesso ai posti convenzionati e l'assegnazione dei posti;
- le funzioni di indirizzo, monitoraggio, controllo e valutazione del servizio;
- il pagamento del corrispettivo dovuto al concessionario nei termini e nei modi di cui all'art. 18;

- la promozione del Coordinamento Pedagogico Zonale e il raccordo con il sistema integrato 0-6 a livello territoriale;
- la gestione di rapporti con altre istituzioni educative, sanitarie e sociali del territorio.

Art. 16 — Coordinamento Pedagogico Comunale (CPC), Zonale (CPZ) e sistema integrato 0-6

Il Coordinamento Pedagogico Comunale (CPC), ai sensi del DPGR 41/R 2013, svolge funzioni di indirizzo, sostegno e supervisione dei servizi educativi del territorio comunale. In tale ambito, il CPC definisce gli orientamenti pedagogici di sistema, che costituiscono riferimento per l'azione degli enti gestori, nel rispetto dell'autonomia gestionale prevista dall'art. 7 comma 4 del DPGR 41/R 2013.

Il concessionario assicura, attraverso il proprio coordinatore pedagogico, la partecipazione alle attività del Coordinamento Pedagogico Zonale della zona educativa Fiorentina Nord-Ovest quando previsto e/o convocato dal CPZ.

Il concessionario coopera con il Comune nella costruzione del sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 sul territorio, in coerenza con il D.Lgs. 65/2017, con il DM 334/2021 e con il DM 43/2022.

Il concessionario condivide con il CPC e CPZ progetti, documentazione, prassi educative ed esperienze formative, laddove richiesto.

Art. 17 — Tariffe, riscossione, integrazioni e rapporti con le famiglie

Per i posti comunali il concessionario incassa direttamente dalle famiglie la quota di compartecipazione determinata dal Comune in relazione all'ISEE e alla fascia oraria frequentata. Il Comune corrisponde al concessionario l'integrazione fino al corrispettivo pieno previsto per ciascun bambino, secondo l'art. 18.

Per i posti gestiti in autonomia la famiglia sostiene integralmente la tariffa stabilita dal concessionario per la fascia oraria prescelta. Il concessionario comunica al Comune le proprie tariffe e ne assicura la trasparenza nei rapporti con le famiglie.

Il rischio di mancato o ritardato pagamento delle quote familiari, sia per i posti comunali sia per quelli autonomi, è integralmente a carico del concessionario. L'integrazione comunale è calcolata detraendo la quota dovuta dalla famiglia, anche se non incassata: il Comune non garantisce gli insoluti né i costi del loro recupero. Restano dovute dal Comune le integrazioni di propria competenza e gli eventuali interventi sociali espressamente disposti con autonomo provvedimento, senza automatismi.

Il gestore cura a proprie spese fatturazione, incasso, solleciti e recupero secondo la normativa applicabile e i rapporti con le famiglie. Entro il giorno 10 del mese successivo trasmette al Comune un rendiconto riservato distinto per lotto, con quote dovute, incassate e insolute, mensilità e azioni intraprese. Il primo sollecito scritto assegna almeno quindici giorni per pagare o segnalare errori e può proporre una rateizzazione. Nei posti comunali il gestore non dispone unilateralmente sospensione della frequenza o decadenza: segnala la situazione al Comune, cui spettano i provvedimenti previsti dal regolamento, salvaguardando riservatezza e continuità educativa. Il recupero non giustifica trattamenti discriminatori dei bambini.

Il concessionario cura direttamente i rapporti ordinari con tutte le famiglie, comprese quelle dei posti comunali: accoglienza, ambientamento, comunicazioni educative e organizzative, presenze e assenze, diete, pagamenti, informazioni sui contributi, segnalazioni e reclami. Individua un referente e recapiti

accessibili e informa il Comune degli eventi rilevanti. Restano di competenza comunale graduatorie, assegnazioni, tariffe agevolate, provvedimenti e controlli indicati nell'art. 15. Il gestore assicura trasparenza su tariffe, calendario, progetti e carta dei servizi, secondo l'art. 6.

Ferma la continuità degli iscritti al subentro prevista dall'art. 3 e la precedenza delle assegnazioni comunali sui posti a esse riservati, le nuove assegnazioni dei posti disponibili gestiti in autonomia sono effettuate prioritariamente agli utenti della graduatoria comunale vigente non ammessi per insufficienza di posti comunali, nel rigoroso ordine della lista di attesa.

A tal fine il concessionario, prima di procedere all'assegnazione autonoma dei posti disponibili, è tenuto a contattare gli utenti presenti nella lista di attesa comunale secondo l'ordine risultante dalla graduatoria approvata dal Comune.

Il gestore documenta i contatti, le offerte della fascia oraria e della tariffa privata, le accettazioni e le rinunce, secondo termini di risposta concordati con il Comune; l'accettazione di un posto autonomo non attribuisce automaticamente il diritto alla tariffa comunale agevolata. Le comunicazioni e l'eventuale mantenimento della posizione in lista seguono il regolamento comunale.

Solo a seguito dell'esaurimento della graduatoria comunale o della rinuncia degli aventi diritto il concessionario può assegnare i posti residui, garantendo in ogni caso priorità ai residenti nel Comune di Fiesole rispetto ai non residenti.

Restano fermi gli obblighi di comunicazione periodica al Comune in merito ai posti occupati, alle disponibilità residue e alle liste di attesa relative ai posti gestiti in autonomia.

Art. 18 — Modalità di pagamento del corrispettivo

Il corrispettivo pieno mensile a base di gara per ciascun posto comunale è € 1.000,00, IVA esclusa, uniforme per le fasce corto, medio e lungo e per entrambi i lotti. La quota pasto a base di gara è € 6,00, IVA esclusa, per entrambi i lotti. Il ribasso offerto si applica direttamente a questi importi netti; l'IVA, ove dovuta, è aggiunta successivamente secondo il regime effettivo dell'aggiudicatario. Gli importi da liquidare sono arrotondati al centesimo. Le quote familiari ISEE restano ferme: il Comune integra la differenza rispetto al corrispettivo pieno risultante dall'offerta, secondo le modalità seguenti. Restano le tariffe e le condizioni familiari tutelate dall'art. 3.

Per ciascun posto comunale effettivamente occupato, il corrispettivo pieno mensile risultante dall'offerta economica dell'aggiudicatario per la fascia oraria frequentata è coperto dalle seguenti componenti:

- la quota di compartecipazione dovuta dalla famiglia, determinata dal Comune in relazione all'ISEE e alla fascia oraria frequentata;
- l'integrazione dovuta dal Comune al concessionario, pari alla differenza tra il corrispettivo pieno e la quota familiare.

Il concessionario incassa la quota familiare e fattura al Comune la sola integrazione dovuta. Il rendiconto mensile per lotto distingue per bambino e mese corrispettivo pieno, quota familiare dovuta, somme riscosse, insoluti e integrazione comunale; indica presenze e pasti effettivamente contabilizzabili secondo gli atti contrattuali. Le quote sono confrontate su una base fiscale omogenea, distinguendo imponibile e IVA ove dovuta. La mancata riscossione non aumenta l'importo fatturabile al Comune.

La tariffa agevolata riconosciuta alla famiglia non comporta una riduzione del corrispettivo spettante al concessionario: quota familiare e integrazione comunale ne assicurano insieme la copertura integrale. La gestione degli eventuali insoluti resta disciplinata dall'art. 17.

A titolo esemplificativo, prima del ribasso, al corrispettivo pieno netto di € 1.000,00 si aggiungono € 50,00 di IVA, se applicabile al 5%, per un totale lordo di € 1.050,00. Se la quota familiare dovuta è € 200,00, l'integrazione comunale lorda è € 850,00. Essa resta € 850,00 anche se la famiglia non paga: il credito di € 200,00 e il relativo rischio restano al gestore.

Il corrispettivo a carico del Comune, senza alcun altro onere aggiuntivo, è liquidato mensilmente, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica, previa verifica della regolare esecuzione del servizio e del DURC.

Le fatture al Comune sono elettroniche, tramite Sistema di Interscambio, con CIG, lotto, periodo e codice ufficio comunicato dall'Ente. Si applica la scissione dei pagamenti dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 solo alle operazioni imponibili per cui ne ricorrono i presupposti e per il periodo in cui il meccanismo è vigente; non alle operazioni esenti né alle quote fatturate alle famiglie. È rispettata la disciplina della Legge 244/2007 e del D.M. 55/2013.

I pagamenti avvengono nel rispetto della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il gestore rilascia alle famiglie i documenti fiscali prescritti per la quota di loro competenza e le attestazioni necessarie ai benefici spettanti, senza duplicare gli importi documentati al Comune. Aliquota ed eventuale esenzione dipendono dalla prestazione e dal regime fiscale dell'operatore: per cooperative sociali e consorzi si applica il 5% nei casi della Tabella A, Parte II-bis, n. 1, del DPR 633/1972; restano le esenzioni dell'art. 10 quando applicabili. Prima della prima fattura il gestore comunica al Comune il regime adottato e la relativa base normativa. Un diverso regime IVA non modifica i corrispettivi netti offerti né autorizza maggiorazioni delle tariffe familiari tutelate al subentro.

Art. 19 — Variazioni e revisione prezzi

Con l'approvazione del Piano educativo comunale annuale, il Comune può modificare il numero complessivo dei posti di ciascun nido e la loro ripartizione tra posti comunali e posti gestiti in autonomia, in relazione alle iscrizioni, alla domanda delle famiglie e alla programmazione educativa. Il Piano individua la consistenza dei posti e la decorrenza delle variazioni; l'attuazione rispetta la ricettività consentita, i requisiti del personale e degli spazi e la disciplina delle modifiche delle concessioni. La ripartizione di riferimento 20 comunali e 25 autonomi a Compiobbi, 28 comunali e 22 autonomi a Caldine è attuata salvaguardando i bambini già iscritti ai sensi dell'art. 3; non comporta trasferimenti automatici tra sedi né perdita del posto o dell'agevolazione familiare al subentro.

Le variazioni della ripartizione dei posti non modificano i corrispettivi unitari contrattuali dei posti comunali. Per questi posti, il riparto del pagamento fra famiglia e Comune mantiene fermo il corrispettivo pieno del concessionario, secondo gli artt. 17 e 18; per i posti gestiti in autonomia resta applicabile la tariffa del gestore integralmente a carico della famiglia.

In caso di riduzione dei posti convenzionati, i posti resisi disponibili possono essere gestiti autonomamente dal concessionario secondo le modalità previste dal presente capitolato, fermo restando il rispetto della capienza autorizzata della struttura.

Resta fermo che il concessionario assume il rischio operativo della concessione ai sensi degli artt. 176 e seguenti del D.Lgs. 36/2023.

La revisione del contratto e il riequilibrio economico-finanziario seguono il paragrafo 4.2 del disciplinare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 36/2023, compresa la soglia convenzionale superiore al 10% del valore stimato del singolo lotto per le variazioni tariffarie, legislative e regolamentari ivi considerate, ove

ricorrano i presupposti di legge. Non è previsto un adeguamento automatico annuale mediante indice FOI né l'applicazione automatica dell'art. 60 proprio degli appalti. Resta distinta la tutela per gli impedimenti imputabili al Comune disciplinata dai paragrafi seguenti.

La disponibilità degli immobili e degli spazi messi a disposizione dal Comune, nelle condizioni necessarie alla capacità di servizio prevista, costituisce presupposto della concessione. La perdita totale o parziale di tale disponibilità per fatti non imputabili al concessionario, compresa l'inagibilità di locali dovuta a carenze o interventi di competenza comunale, è distinta dal normale rischio di domanda. Il semplice calo delle iscrizioni, la concorrenza, le scelte commerciali o le inefficienze del gestore restano a suo carico.

Il concessionario segnala tempestivamente l'impedimento al Comune, indicando locali, posti e attività interessati, durata prevedibile e ricadute documentate sui ricavi e sui costi. Le parti accertano in contraddittorio cause e conseguenze e attivano le misure praticabili per limitare il pregiudizio e garantire il servizio residuo, compreso l'eventuale utilizzo di spazi alternativi idonei e autorizzati. Le attività in locali privi delle necessarie condizioni di sicurezza sono sospese; la continuità non può essere ottenuta derogando ai requisiti del servizio.

Per gli impedimenti riconducibili alla sfera di responsabilità del Comune, il concessionario ha diritto al ripristino delle condizioni di disponibilità e alla regolazione degli effetti economici direttamente causati, secondo i rimedi contrattuali e civilistici applicabili. La regolazione considera il pregiudizio netto documentato sui posti comunali e autonomi effettivamente interessati, inclusi costi incompressibili e margini persi causalmente dimostrati, detraendo costi evitati, ricavi sostitutivi, indennizzi assicurativi e altri ristori per lo stesso evento. Può comprendere una proporzionata riduzione del canone e un ristoro economico, senza duplicazioni; non è subordinata alla soglia del 10% prevista per la diversa fattispecie di revisione del paragrafo 4.2 del disciplinare.

Per gli eventi straordinari e imprevedibili non imputabili al concessionario che alterano significativamente l'equilibrio economico-finanziario, trova applicazione l'art. 192 del Codice, secondo il paragrafo 4.2 del disciplinare. La soluzione è limitata al ripristino dell'equilibrio e della ripartizione originaria dei rischi, tiene conto della sostenibilità delle prestazioni residue ed è formalizzata con atto motivato nel rispetto dell'art. 189, ove applicabile. Non è garantita la copertura indiscriminata dei posti autonomi vuoti né un livello minimo di ricavi per fatti estranei all'impedimento accertato. In caso di impossibilità definitiva o mancato accordo si applicano i rimedi di legge e l'art. 22.

Art. 20 — Subappalto e divieto di cessione

La cessione del contratto è vietata e ne comporta la risoluzione di diritto.

Il subappalto è ammesso entro i limiti e con le modalità di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, su autorizzazione del Comune. È in ogni caso vietato il subappalto delle prestazioni educative svolte dal personale educativo, in ragione della natura fiduciaria e personale del rapporto educativo con i bambini e con le famiglie. Sono subappaltabili, nei limiti del Codice, prestazioni accessorie quali pulizie, manutenzioni specialistiche, formazione, ristorazione.

Il concorrente indica nell'offerta le prestazioni che intende subappaltare nei limiti consentiti.

Art. 21 — Penali

In caso di inadempimento o esecuzione difforme del servizio il Comune contesta per iscritto al concessionario, il quale, entro 10 giorni, può presentare proprie controdeduzioni.

In assenza di controdeduzioni accolte, il Comune applica le seguenti penali, salvo il maggior danno:

- violazione degli orari di apertura o di rapporti numerici educatore/bambini: da € 500 a € 2.000 per ciascun episodio;
- mancato rispetto del piano di manutenzione ordinaria o delle prescrizioni di sicurezza: da € 500 a € 3.000 per ciascun episodio;
- mancata sostituzione del personale assente o non idoneo nei termini di cui all'art. 7: da € 500 a € 3.000 per ciascun episodio;
- difformità sostanziali rispetto al progetto pedagogico ed educativo offerto: da € 1.000 a € 5.000 per ciascun episodio;
- violazione degli obblighi in materia di refezione, HACCP, qualità delle derrate: da € 500 a € 5.000 per ciascun episodio;
- ogni altra violazione di clausole del presente capitolato o del progetto offerto: da € 200 a € 5.000 per ciascun episodio.

L'importo complessivo delle penali, in ciascun anno educativo, non può superare il 10% del valore annuo del singolo lotto. Al superamento del limite il Comune può procedere a risoluzione del contratto.

Per gli obblighi occupazionali e documentali del paragrafo 10 del disciplinare si applicano, previa contestazione e termine di dieci giorni per le controdeduzioni: € 200 per ciascuna settimana di ritardo nella consegna delle relazioni obbligatorie, fino a € 2.000 per adempimento; € 1.000 per ciascuna assunzione mancante rispetto alle quote dovute, accertata sul programma delle nuove assunzioni necessarie. Non si sanziona l'assenza di nuove assunzioni quando il servizio è integralmente coperto dal personale già disponibile o riassorbito. Valgono il limite complessivo del presente articolo, il divieto di duplicare penali sullo stesso fatto e le conseguenze di legge dell'Allegato II.3, compresa l'interdizione nei casi previsti.

Art. 22 — Risoluzione e recesso

La risoluzione e il recesso sono regolati dall'art. 190 del D.Lgs. 36/2023 e, per l'inadempimento delle parti, dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, in coerenza con il paragrafo 28 del disciplinare. Resta ferma la disciplina speciale in materia di antimafia e tracciabilità. Il Comune può risolvere il contratto nei casi previsti dalla legge e, valutata la gravità dell'inadempimento, in particolare per:

- gravi e reiterati inadempimenti contrattuali, accertati a seguito di due contestazioni scritte;
- perdita dei requisiti generali e speciali di partecipazione;
- violazione dei contratti collettivi di lavoro o delle norme sulla sicurezza;
- mancato rispetto del codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e del codice di comportamento del Comune di Fiesole;
- subappalto non autorizzato o cessione del contratto;
- frode, dolo, colpa grave nell'esecuzione del servizio.

Il Comune può recedere per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 190, commi 4–7, del Codice, con il riconoscimento delle somme previste dalla disposizione e nel rispetto delle condizioni di efficacia

del recesso. Per il mancato accordo sul riequilibrio si applica la distinta disciplina dell'art. 192, comma 4. Restano salve le garanzie procedurali e l'eventuale subentro dei finanziatori previsti dall'art. 190, comma 3.

Ai sensi dell'art. 190, comma 2, per la risoluzione imputabile a grave inadempimento del concessionario o del Comune, la parte inadempiente deve all'altra una penale pari al 5% del valore netto residuo della concessione del lotto alla data di efficacia della risoluzione. Il valore residuo è dato dai ricavi contrattuali previsti nel PEF allegato al contratto per il periodo ancora da eseguire, aggiornato esclusivamente per modifiche formalmente approvate; per periodi infrannuali si usa la previsione mensile del PEF o, in sua assenza, il pro rata temporis. Sono esclusi ricavi successivi alla scadenza contrattuale e ricavi meramente ipotetici. La percentuale è fissata in misura contenuta in rapporto al servizio continuativo svolto in immobili comunali e alla necessità di rendere prevedibile il danno da cessazione.

La penale predetermina il danno da inadempimento; resta risarcibile il maggior danno provato, computando la penale in acconto e detraendo penali ordinarie, indennizzi e ristori già riconosciuti per il medesimo pregiudizio. Il danno ulteriore è determinato sui costi necessari non recuperabili e sui margini netti causalmente perduti, documentati e confrontati con il PEF, dedotti costi evitati, utilità residue, coperture assicurative e ricavi sostitutivi. Restano distinti i corrispettivi delle prestazioni regolarmente eseguite e le restituzioni dovute. Si applicano gli artt. 1382 e 1384 del codice civile e le garanzie procedurali dell'art. 190, compreso il possibile subentro dei finanziatori.

In caso di recesso del Comune per pubblico interesse sono dovute le somme dell'art. 190, comma 4, lettere a) e b), nei limiti delle opere, degli investimenti e dei costi effettivamente pertinenti e documentati. L'indennizzo per mancato guadagno di cui alla lettera c) è fissato nel 2% degli utili netti previsti per le annualità residue nel PEF contrattuale, come aggiornato con modifiche formalmente approvate. Si considera il periodo dalla cessazione alla scadenza vigente, con ripartizione mensile o pro rata per le frazioni di anno ed esclusione di periodi successivi alla scadenza contrattuale; la base è il saldo positivo degli utili e delle perdite del periodo residuo, non il fatturato. La misura minima è motivata dalla prevalenza gestionale del servizio, svolto in immobili comunali, e dalla distinta copertura degli investimenti non ammortizzati e dei costi di cessazione prevista dalle lettere a) e b).

La liquidazione è effettuata in contraddittorio sulla base di PEF, scritture contabili, contratti, documenti di spesa e debito residuo, evitando duplicazioni. Le somme seguono il vincolo di destinazione a favore dei finanziatori previsto dall'art. 190, comma 5; continuazione della gestione ed efficacia del recesso sono regolate dai commi 6 e 7. La penale del 5% prevista per l'inadempimento non si applica al legittimo recesso per pubblico interesse. In caso di mancato accordo sul riequilibrio, l'art. 192, comma 4, comporta il rimborso previsto dall'art. 190, comma 4, lettere a) e b), senza l'indennizzo per mancato guadagno della lettera c).

La cessazione e il passaggio al nuovo affidatario sono organizzati per tutelare i bambini e le famiglie secondo l'art. 3, salvaguardando il corrispettivo delle prestazioni legittimamente richieste. Non è imposto un obbligo indeterminato di servizio oltre la scadenza; ogni prosecuzione deve trovare fondamento negli artt. 3 e 19, nell'art. 190 e negli altri casi consentiti dalla legge.

Art. 23 — Garanzia definitiva e cauzioni

La garanzia definitiva è costituita, per ciascun lotto aggiudicato, sull'importo contrattuale netto dell'intera durata affidata, risultante dall'aggiudicazione, nella misura del 10%, con gli aumenti, le

riduzioni e le modalità previsti dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, secondo il paragrafo 28 del disciplinare. Non è calcolata sul solo importo annuo. Si applicano lo svincolo progressivo e la cessazione previsti dall'art. 117; eventuali modifiche del contratto comportano il corrispondente adeguamento della garanzia nei casi previsti dalla legge.

Il Comune si rivale sulla garanzia per il pagamento di penali, oneri di subentro, danni e ogni altra spesa derivante da inadempimento.

Art. 24 — Stipulazione del contratto e spese contrattuali

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali, di registrazione, di bollo, nonché ogni altra spesa accessoria.

Art. 25 — Riconsegna degli immobili e degli arredi

Alla cessazione della concessione, per qualsiasi causa, il concessionario riconsegna l'immobile, gli impianti, gli arredi e le attrezzature in stato di adeguata sicurezza ed efficienza, salvo il normale uso. La verifica in contraddittorio fa riferimento alla ricognizione analitica contenuta nel verbale di consegna di cui all'art. 11bis e ai successivi aggiornamenti concordati e documentati.

Le migliorie, integrazioni o sostituzioni sui beni comunali sono acquisite al patrimonio comunale secondo il contratto. Restano salvi, ove ne ricorrano i presupposti, i diritti e gli indennizzi previsti dagli artt. 190 e 191 del Codice e dagli investimenti previamente concordati con il Comune; la clausola non costituisce rinuncia a diritti inderogabili in caso di cessazione anticipata non imputabile al concessionario.

In caso di mancata riconsegna a regola d'arte, il Comune invita il concessionario ad eseguire gli interventi necessari. Trascorsi 30 giorni dall'invito, il Comune provvede direttamente, trattenendo le relative spese dalla garanzia definitiva.

In coerenza con la clausola sociale di cui all'art. 7, l'operatore subentrante è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già impiegato.

Alla cessazione, il concessionario collabora al successivo passaggio di gestione con obblighi corrispondenti a quelli dell'art. 3: consegna delle informazioni necessarie, ricognizione dei rapporti con le famiglie e delle quote anticipate, raccordo sui contributi e continuità educativa, nel rispetto della normativa sui dati personali.

Art. 26 — Codice di comportamento e pantouflage

Il concessionario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti al rispetto del DPR 62/2013 e del codice di comportamento del Comune di Fiesole, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il concessionario dichiara, ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (clausola di pantouflage), di non aver concluso contratti di lavoro o conferito incarichi a ex dipendenti del Comune che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione nei confronti dell'operatore stesso.

Art. 27 — Tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

La violazione degli obblighi di tracciabilità comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 28 — Foro competente

Per ogni controversia derivante dal contratto è competente in via esclusiva il Foro di Firenze. È esclusa la clausola arbitrale.

Art. 29 — Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia al disciplinare di gara, alle norme richiamate all'art. 2 e, in via residuale, al codice civile.

Allegato A — Scheda Lotto 1 “E. Balducci” (loc. Compiobbi)

Denominazione	Nido d'infanzia “Ernesto Balducci”
Sede	Via Sambre 2, loc. Compiobbi (Fiesole)
Proprietà immobile	Comune di Fiesole
Ricettività di base e iscritti potenziali	38 posti di base; fino a 45 iscritti ai sensi dell’art. 25, commi 3–4, DPGR 41/R/2013 e delle condizioni autorizzative
Fasce d'età	3-12 mesi / 12-24 mesi / 24-36 mesi
Calendario	Settembre–luglio, lun–ven 7:30–17:30. Dal 2027/2028: 215 giorni di riferimento; giorni effettivi nel Piano educativo annuale. Residuo 2026/2027 e aperture autonome: artt. 3 e 5.
Posti convenzionati riservati al Comune	20
Posti gestiti in autonomia dal concessionario	Fino a 25 iscritti, con 20 posti comunali e nei limiti dell’art. 5
Valore annuo stimato (11 mensilità)	€ 489.796,56
Costo bambino mensile a base d'asta — Tempo Lungo	€ 1.000,00 IVA esclusa. Ribasso e pagamento: art. 18.
Costo bambino mensile a base d'asta — Tempo Corto/Medio	€ 1.000,00 IVA esclusa. Ribasso e pagamento: art. 18.
Quota pasti a bambino/giorno a base d'asta	€ 6,00 IVA esclusa. Ribasso e pagamento: art. 18.
Costi della manodopera del periodo base	€ 1.760.982,97
Massimale RCT/RCO	€ 3.000.000,00 per sinistro

Le fasce di frequenza sono: tempo corto, ingresso 7:30-9:30 e uscita 13:00-14:00; tempo medio, ingresso 7:30-9:30 e uscita 15:00-15:30; tempo lungo, ingresso 7:30-9:30 e uscita 16:00-17:30. L’organizzazione del personale deve rispettare gli artt. 6, 7 e 8 del capitolato e i parametri regionali e zonali.

Allegato B — Scheda Lotto 2 “N.C. Nencioni” (loc. Caldine)

Denominazione	Nido d'infanzia “Nadia e Caterina Nencioni”
Sede	Via Faentina 287, Fiesole
Proprietà immobile	Comune di Fiesole
Ricettività di base e iscritti potenziali	45 posti di base; riferimento di gara fino a 50 iscritti complessivi, già comprensivi della maggiorazione utilizzata entro l’art. 25 DPGR 41/R/2013 e le condizioni dei titoli
Fasce d'età	3-12 mesi / 12-24 mesi / 24-36 mesi
Calendario	Settembre–luglio, lun–ven 7:30–17:30. Dal 2027/2028: 215 giorni di riferimento; giorni effettivi nel Piano educativo annuale. Residuo 2026/2027 e aperture autonome: artt. 3 e 5.
Posti convenzionati riservati al Comune	28
Posti gestiti in autonomia dal concessionario	Fino a 22 iscritti, con 28 posti comunali e nei limiti dell’art. 5
Valore annuo stimato (11 mensilità)	€ 551.211,75
Costo bambino mensile a base d'asta — Tempo Lungo	€ 1.000,00 IVA esclusa. Ribasso e pagamento: art. 18.
Costo bambino mensile a base d'asta — Tempo Corto/Medio	€ 1.000,00 IVA esclusa. Ribasso e pagamento: art. 18.
Quota pasti a bambino/giorno a base d'asta	€ 6,00 IVA esclusa. Ribasso e pagamento: art. 18.
Costi della manodopera del periodo base	€ 2.001.030,60
Massimale RCT/RCO	€ 3.000.000,00 per sinistro

Le fasce di frequenza e i requisiti di organizzazione del personale sono quelli indicati nella scheda del Lotto 1 e negli artt. 6, 7 e 8 del capitolato, ferme le specificità della presente struttura.

Allegato C — Disciplinare tecnico del servizio di refezione

Il documento separato denominato “Disciplinare tecnico del servizio di refezione”, costituisce l’allegato C e parte integrante del capitolato. Disciplina preparazione interna a Compiobbi, pasti esterni a Caldine, preparazioni sotto i dodici mesi, diete, HACCP, trasporto, controlli e CAM. La scheda C1 contiene le prescrizioni operative. Restano la verifica tecnica di locali e dotazioni e gli adempimenti individuali e gestionali prima dell’avvio.

Allegato D — Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)

Il DUVRI per le sedi di via Sambre 2 e via Faentina 287 costituisce l’allegato D. Si applicano l’art. 12, le misure di prevenzione e coordinamento e le integrazioni relative all’organizzazione dell’aggiudicatario prima dell’avvio.

Allegato E — Planimetrie

Le planimetrie dei due nidi costituiscono l’allegato E, fornito come documento separato e parte integrante del capitolato. Per la presa visione degli arredi e delle attrezzature in sede di sopralluogo e per la ricognizione analitica nel verbale di consegna si rinvia all’art. 11bis; per la riconsegna si rinvia all’art. 25.

Allegato F — Elenco del personale uscente

L’elenco del personale uscente è fornito come allegato separato, distinto per lotto e privo di identificativi diretti, ai fini della clausola sociale dell’art. 7 e del paragrafo 11 del disciplinare.